COMUNE di LISCATE

(provincia di Milano)

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO

DETERMINAZIONE 2 / N. 57 / 2012 del 21.05.2012

OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività anno 2012-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Premesso:

- che con atto del C.C. N. 18 in data 15.05.2012, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 ed il bilancio pluriennale 2012/2014;
- che il Sindaco, con proprio decreto n. 9 in data 30.12.2011 ha nominato la sig.ra Patrizia Brambilla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Liscate per l'anno 2012;

Premesso altresì che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente regolate dall'articolo 31 del CCNL 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009) che suddivide tali risorse in:
 - a)- risorse stabili (art. 31 comma 2 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; c)- risorse variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 2002/2005) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1.4.99;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL 9.5.2006, art. 8 CCNL 11.04.2008 e art. 4 CCNL 31.07.2009);

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3.quinquis) alla contrattazione integrativa: "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4.3.2009 n. 15...";

Vista altresì:

- la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 562 che stabilisce che per "gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e del'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004"
- il comma 11 dell'articolo 4 TER del D.L. 16/2012 che ha sostituito il citato anno 2004 in anno 2008;

Richiamato il precedente CCDI, sottoscritto definitivamente in data 8.11.2011, con il quale sono stati determinati i criteri di utilizzo delle risorse destinate al fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che prevede che a decorrere dall'1.1.2011 e fino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Richiamati i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti sezioni Riunite di controllo n. 51 del 4.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k CCNL 1.4.99 ha stabilito quanto segue:

"alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico.... Le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.... Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna...";

Dato atto che occorre altresì dare applicazione, così come già fatto per l'anno 2011, alla seconda parte del citato art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, apportare la riduzione del fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 31.01.2012 sono stati forniti gli indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per lo svolgimento della contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2012;

Ritenuto necessario, a seguito dell'intervenuta approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, provvedere alla costituzione del fondo 2012, seppure in via provvisoria a seguito della necessaria rideterminazione per le nuove assunzioni di personale di cui non si conosce a tutt'oggi la reale data di assunzione in servizio, al fine di consentire e regolarizzare la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio, previsti dal CCNL attualmente vigente, compresa la quota di indennità di comparto stabilita dall'art. 33 del CCNL richiamato a carico del fondo medesimo;

Dato atto che le risorse riferite alle voci indicate dal 2° comma dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 (risorse stabili), così come integrato dall'art. 4, 1° comma, del CCNL 9.5.2006 e dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008, non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a contrattazione decentrata, al contrario invece, per quanto attiene le risorse aggiuntive di parte variabile previste dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99 (1,2% del monte salari 1997), che l'amministrazione comunale con il proprio atto di indirizzo ha inteso mettere a disposizione per raggiungere le finalità determinate nel P.E.G., dovranno ottenere la certificazione dell'O.I.V.;

Precisato che anche per l'anno 2012 è necessario rispettare il tetto di spesa per il personale, determinato dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007) e ss.mm., e che del contenuto della presente determinazione si è già tenuto conto in sede di stesura del bilancio di previsione e se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione dei futuri documenti contabili;

Considerato che con la circolare n. 12 del 15.04.2011, La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis ha precisato che: "per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

Considerato:

- che nel corso dell'anno 2011 si sono verificate due cessazioni di unità lavorative per pensionamento, con decorrenza entrambi dall'1.4.2011, e che le medesime non sono state sostituite nell'anno 2011 a seguito dell'applicazione dei vincoli imposti dalla vigente normativa in tema di assunzioni di personale per gli enti inferiori ai 5000 abitanti;
- che, con decorrenza 1.1.2012 è stato assunta un'unità lavorativa di categoria C per l'Ufficio Servizi Demografici in sostituzione di analoga unità lavorativa cessata nell'anno 2011
- che con decorrenza 1.5.2012 c'è stata la cessione del contratto di lavoro al Comune di Gessate di una unità di categoria D del Servizio di Polizia Locale che sarà sostituita nel corso dell'anno 2012 con una unità lavorativa di categoria C con procedura di mobilità volontaria tra enti;
- che, sempre nell'anno 2012 sarà assunta un'assistente sociale di categoria D con presumibile decorrenza dell'inizio lavorativo dall'1.8.2012;

e che, alla luce di quanto sopra, in assenza di certezze riguardo alle date di assunzione in servizio del nuovo personale e della categoria economica da attribuire al nuovo dipendente che verrà assunto per mobilità, il fondo, come costituito in questa sede e dettagliato nell'allegato modello che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovrà essere successivamente rideterminato in modo definitivo.

Effettuate pertanto le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di Liscate negli anni 2010 e 2012, dando atto che non ci sono in essere rapporti di lavoro part-time:

anno 2010	
dipendenti a tempo indeterminato all'1.1.2010	23
dipendenti a tempo indeterminato al	
31.12.2010	23
somma	46
semisomma (46 : 2)	23
anno 2012	

dipendenti all'1.1.2012	21,00
dipendenti presunti al 31.12.2012	23,00
Differenza 2010/2012	0,00

Vista la disciplina dettata dall'art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 1.4.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano il mantenimento delle risorse di cui trattasi sono le seguenti: -rispetto delle disposizioni in materia di spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 552 della L. 296/2006:

- incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 50%, calcolata come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) per l'anno precedente e, tendenzialmente per quello in corso;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. 150/2009, alla luce del "correttivo" D. Lgs. 141/2001, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondete ai principi e logiche della "Riforma Brunetta" (sospesa l'applicazione delle fasce di merito);

Richiamato in relazione a quanto sopra:

- -la documentazione, in atti all'Ufficio Personale, che attesta il rispetto dell'art. 1 comma 562 della legge 296/2006, per l'anno 2011 nonché per il 2012 in riferimento alla documentazione prodotta in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- la documentazione, in atti all'Ufficio Ragioneria, che attesta una incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 50% determinata in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011;

Tenuto conto:

- delle linee di indirizzo e direttive impartite dalla Giunta comunale con la citata deliberazione n. 6 in data 31.01.2012;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 21.12.2010 con le quali l'Amministrazione del Comune di Liscate ha avviato il processo di adeguamento alla "Riforma Brunetta" (D. Lgs. 150/2009), e nello specifico approvando il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 01.02.2011 di approvazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Liscate ed il Comune di Pozzuolo Martesana per l'esercizio in forma associata delle funzioni attribuite all'O.I.V.;
- che la Giunta Comunale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 avvenuta in data 15.05.2012, con apposita deliberazione, dovrà approvare il piano delle performance 2012 riferito al P.E.G. dell'anno 2012 con cui l'Amministrazione comunale individuerà le azioni strategiche di periodo anche in termini di obiettivi specifici di produttività e di qualità rilevanti ai sensi del precitato art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 1.4.1999;

Ritenuto dunque di inserire, come da indirizzi formalizzati della Giunta Comunale con gli atti di programmazione gestionale sopra indicati, per il finanziamento dei suddetti specifici obiettivi (individuati dalla Giunta Comunale) lo stanziamento di cui all'art. 15 comma 2 del citato CCNL 1999, pari ad euro 4.968,58, avendone preventivamente accertato la sussistenza nel bilancio di previsione 2012 e dato atto dell'invarianza rispetto all'anno 2010;

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.199 contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che non si sono rilevate economie da utilizzo del

fondo risorse decentrate degli anni precedenti da inserire nell'anno 2012, avendole tutte ripartire come da specifico accordo intervenuto tra le parti;

Considerato che in merito a quanto sopra esiste attualmente contrasto interpretativo della magistratura contabile, in particolare:

- Corte dei Conti sezione regionale del Veneto- deliberazione n. 285/2011 secondo la quale dette somme non possono essere portate ad incremento del fondo 2011 in quanto si porrebbero in contrasto con il disposto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, ovvero come riportato nella deliberazione: "Con la conseguenza che le economie su detto fondo relative all'anno 2010, non potranno essere riportate all'anno 2011 qualora, in tal modo, si superi l'importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l'art. 9, comma 2 bis citato...";
- Corte dei Conti sezione regionale Puglia deliberazione n. 58/2011 secondo la quale i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal "tetto" 2010; riporta infatti la deliberazione : "... il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al "corrispondente importo dell'anno 2010", ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni "aggiunta" derivante da residui di anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del "tetto" 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati";

Ritenuto, stanti anche i contenuti del pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51/2011 secondo la quale il principio generale affermato è che le uniche risorse "sterilizzabili" sono quelle relative ad incentivi per progettazione interna e compensi all'avvocatura, nel rispetto del tenore letterale della norma e, pertanto, del "congelamento" dei fondi 2011, 2012 e 2013 fino al corrispondente importo (massimo) del fondo anno 2010 (art. 9 comma 2bis del D.L.78/2010), sono fatte salve future interpretazioni e/o chiarimenti di diverso tenore al quale l' Ente si conformerà;

Considerato altresì che con le indicazioni appena fornite dalla R.G.S. per la compilazione del conto annuale 2011 anche le risorse erogate dall'Istat sono considerate "in conto terzi" e quindi escluse dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata. Lo stesso metodo, secondo la R.G.S., deve essere applicato anche ai risparmi provenienti dai residui del fondo dell'anno precedente, sempre che essi provengano dalla parte stabile del fondo.

Dato atto che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2012, come da citato prospetto allegato al presente atto, sono state inserite nello specifico:

- le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera k, ovvero:
 - a)- il recupero dell'evasione ICI, nell'importo lordo attualmente stimato pari a quello corrisposto nell'anno 2010
 - b)- le risorse collegate alla progettazione interna (cosiddetto Fondo Merloni) nell'importo lordo attualmente conosciuto e stimato dal competente servizio Gestione del Territorio nonché stanziato nel bilancio di previsione 2012 (risorsa che non influisce sul rispetto dell'art 9 comma 2bis del d.l. 78/2010;
- Nulla è stato inserito corrispondente all'art. 15 comma 5
- Art. 54 CCNL 1990 compenso ai messi notificatori quantificato in euro 163,36 come per l'anno 2010;
- Art. 15 comma 1 lettera d: euro 732,90, secondo la stima effettuata dal competente ufficio relativamente al valore dei risparmi delle sponsorizzazioni in essere e secondo l'art. 5

comma 2 del regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con atto del C.C. N. 11 del 18.03.2008 (somma corrispondente a quella dell'anno 2010), dando atto che tali fattispecie di sponsorizzazioni non sono riferibili a servizi per conto terzi escluse dai limiti dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010

- art. 15 comma 1 lettera M – risparmi straordinari anno precedente è stata inserita la somma derivante dai risparmi dell'anno 2011, in attesa della liquidazione definitiva dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto alle operazioni di censimento. Tale somma andrà rivista successivamente in sede di rideterminazione del fondo.

Tenuto conto che il Fondo 2012, così come provvisoriamente costituito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2012 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1. del D. lgs. 165/2001 ad oggetto "Controllo in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, a conclusione, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2012, come da prospetto allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, i vigenti regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione, nonché i sopra citati atti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e, in particolare di G.C. N. 34 del 12.04.2011 di valutazione delle performance, di G.C.n. 12 in data 01.02.2011 di approvazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Liscate ed il Comune di Pozzuolo Martesana per l'esercizio in forma associata delle funzioni attribuite all'O.I.V.;

determina

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1. di determinare in via provvisoria il fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa, come da prospetto allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la verifica alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
- 2. di dare atto, come peraltro si rileva dai conteggi allegati,:
 - a)- che il fondo 2012 non ha subito incrementi rispetto al 2010 ed è stato operata la decurtazione per il personale cessato secondo le modalità di calcolo definite nella circolare 12 del 15.04.2011 del M.E.F. e la riparametrazione per il nuovo personale assunto, seppure in via provvisoria;
 - b)- che, come si evince dal modello allegato, l'importo di detto fondo, rientra nei limiti del fondo dell'anno 2010, essendo inferiore al medesimo fondo;
- 3. di dare atto altresì:
- che le risorse stabili vengono prioritariamente destinate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi caratteristiche di certezza e continuità (progressioni economiche orizzontali, LED, indennità di comparto, indennità di turno, di rischio che dovranno essere

ricalcolate in via previsionale sulla base della situazione del nuovo personale assunto/cessato nel corso dell'anno 2012),

- che in base alle recenti interpretazioni in materia, il fondo non è stato incrementato della R.I.A. del personale cessato fermo restando che in caso di ulteriori e nuove disposizioni o diverse interpretazioni si provvederà all'aggiornamento del fondo così determinato
- che la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2012 afferenti la spesa di personale e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell'indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2012 ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 267/2000 e che le ulteriori spese trovano copertura nell'ambito dei capitoli di PEG come di seguito riportati:

T									
RIEPILOGO IM	PEG	NI DI SPES	SA P	ER FON	DO PF	RODUTTIN	/ITA'		
	cap.	competenz	сар.	Cpdel	inail	totale	cap.	irap	totale
		e				spesa			complessivo
messi notificatori	58	123,48	70	29,39	0,63	30,02	138	10,50	164,00
ind. Anagrafe	269	600,00	268	142,80	3,03	145,83	305	51,00	796,83
maneggio denaro	148	341,00	149	81,16	1,73	82,89	168	28,99	452,88
procedim. Tributi	170	300,00	171	71,40	1,52	72,92	200	25,50	398,42
progetto ICI	170	1.522,37	171	362,32	7,69	370,01	200	129,40	2,021,78
fondo merloni	241	3.586,00	244	853,47	18,11	871,58	265	304,81	4.762,39
		ŕ		,		,		,	
Rischio	209	720,00	210	171,36	16,00	187,36	233	61,20	968,56
Turno	442	5.400,00	444	1.285,20	65,45	1.350,65	493	459,00	7.209,65
somme da ripartire	322	11.000,00	323	2.618,00	133,32	2.751,32	351	935,00	14.686,32

4. di specificare che l'utilizzo delle risorse stabili è già destinato alla remunerazione dei seguenti istituti e che eventuali risparmi potranno essere definitivamente quantificati e resi disponibili soltanto dopo la chiusura dell'esercizio:


Indennità di compar	to	Art. 33 CCNL 2004
Progressioni	orizzontali	Art. 34 CCNL 2004
consolidate		
Indennità di turno		
Indennità di rischio		

5. Di demandare all'Ufficio Personale:

- l'invio di copia del presente atto alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria, all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;

- la pubblicazione sul sito internet in "Operazione Trasparenza"

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Brambilla rag. Patrixia



RISORSE rif.to norma
comma 2 RISG
1 left. G Le d., meno a.t.a, meno produtività P.O. Incremento 0,52% monte salani 1997 (escluso ata) pre inflazione programmata sul traffamento accessorio con decorrenza
riduzione 15% lavoro straordinario art. 31 c. 2 lett. A cent. 67,58 dail11,1.95 riduzione 3% lavoro straordinario dal 31,12.99
art. 31 comma 2.
art. 32 c. 1 det monts salant 2001 euro cur out salant 2003 de la contra india e al monts salant 2004 euro der 193% delle entre der anna contra india en contr
522.687.00 Le riscres devos e miglioramento dell nomoché al fromoson delle professional
RISORSE variabili da definirsi clascun anno (art. 31 comma 3 del CCNL. 22.01.2004)
art. 15 c. 1 lettera d promotera de 143.95 come con 1.4.59 come con 1.4.59 come con 1.4.59 come con 1.4.59 come da art. 4 c. art. 43 Legge 446/12997 sponsertzazioni camma come pendio dare art. 4 c. art. 43 Legge 446/12997 sponsertzazioni camma come pendio dare art. 4 c. art. 4 c. art. 4 c. 4 CCNL. 5.10.2001 regionente communication de internal de injention of a promotera are art. 4 c. 4 CCNL. 5.10.2001 regionente communication de internal de injention de injention de internal de injention de internal de injention de injen
art. 15 comma 1 economie per trasformazioni rapporti di lett. E lavoro da tempo pieno a tempo parziale
specifiche dispositioni di legge come
E E
condone edilizio compensi istat (CEE (soggetti solo a Irpst) envizo AA.GG. compensi istat (CEE (soggetti solo a Irpst) revizo AA.GG. torica compensi istat (CEE (soggetti solo a Irpst) revizo AA.GG. torica compensione in transmitte in transmitter in tra
salari 97 le e.
omma 5
A) se raporto guese personaluscrizinte NS. Correctionación 2007 ét no 11 26% e 1 de 2 32%. ALMENTO DELLO 6,3% MONTE e 1 de 2 32%. ALMENTO DELLO 6,3% MONTE e 1 de 2 32%. ALMENTO DELLO 6,3% MONTE e 1 de 2 32%. ALMENTO DELLO 6,3% MONTE e 1 de 2 32%. ALMENTO DELLO 6,3% MONTE e 1 de 2 32%. ALMENTE DER L'ANINO 2008: 1% monte
ART. 4.6.2 salari 2007 solo per anno 2009 annuale = euro 613.741,00 annuale = euro 613.741,00 A VALERE PER L'ANNO 2009: 1,5% ART. 4.6.2 monte salari 2007 annuale = euro 615.741,00 annuale = euro 615.741,00
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE TOTALE PARTTE. VARIABILE
ANNO 2010. ANNO 2012. RISORSE STABILI 51.554,30 51.554,30
meno decurtazione per personale
ANINO 2010
RISORSE VARIABIL 12.674,50 13.482.29 MENO Voci de non comprendere: 2.586,83 4.762.25 Istat

CALCOLO FONDO 2012

assistente sociale nuovo vigile in mobilità tra enti ok è inferiore al 2010 163,36 da parte del messo non ancora quantificato, ma se si distribuliscono i resti il fondo 2012 non puó superare il 2010 per cui è 1X19 = 19,00 1X8/12= 0,50 0,00 0,40 anno 2012 51.554,30 13.482,29 50.908.07 0,00 903.82 51.811,89 Il fondo 2012 non può superare il 2010 per cui deve essere 2010 per cui deve essere **60.174,34** 4.379,78 2.627.87 anno 2012 4.968,58 13.482,29 13.482,29 60.174,34 733,42 2.bc.r.v. 1.751,91 DA TOGLIERE DI CUI: A.379,78 Andrews and inclusione stable rinale di gordico regioni con successione succes 2.627,87 perché un cessato è stato so 1.632,92 DA AGGIUNGERE
2.627,87 DI CUI:
aumento stabile ass.
aumento stabile vigile 1.094,94 DA AGGIUNGERE **60.440,92** 4.379,78 2.627,87 2.596,83 anno 2010 61.664,30 12.674,50 64,228,80 12.674,50 646,23 **51.554**,30 2.021,78 91,05 1.100,00 1,00 2.596,83 0,00 163,36 omprende le 3 p.o. | Titori
| Titori
| Titori
| Malgoorii
| Parnotino
| Soldati |
| Soldati |
| Rivetia |
| Carlori |
| Harazoli |
| Harazoli |
| Harazoli |
| Massiti |
| Massiti |
| Massiti |
| Anelli |
| Ferrari |
| Anelli |
| Triviti:
| Parotici |
| Parotici meno voci da escludere perché superabili il vincolo: merioni istat Gee totale fondo variabile 2.627,87:12x7= totale 2.627,87 2.627,87:12x5= totale fondo stabile totale fondo variabile meno voci da escludere perché superabili Marioni Istat e Cee Importo fondo da paragonaremeno riduzione per cessali più incremento per nuovi assunti ### 149 DIPENDENT1 DALL'1.1.2012
1.12.2012
1.12.2012
1.12.2012
O PART TIME
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.2012
1.20 nomie fondo anno precedente tot. Variabile 2.627,87 lett. k ICI lett. k Islat lett. k cee art. 15 c. 1 lett. M - risparmio straordinari anno precedente 128 RIDUZIONE/INCREMENTO FONDO STABILE ANNO 2012 TOTALE COMPLESSIVO totale fondo stabile calcolo parte variabile totale CALCOLO:
dipendenti STIMATI presenti nell'anno 2012 per
tempo lavoro
PONDO 2010 ANNUALE CADAUN DIPENDENTE
EURO 2.627 87
CESSAZIONI X 12 MESI = MESI 12
EURO 2.627,87.12 MESI X 8 MESI DI CESSAZIONE
IUNRAGHI Incremento per nuove assunzioni:
FONDO 2010 ANNUALE CADAUN DIPENDENTE
EURO 2.627,87
assistente soc. presumblimente dall'1,8,2012 per
5.112 CALCOLO RIDUZIONE FONDO PER CESSAZIONI vaiore medio come somma di stabili + variabil PENDENTI PER TEMPO LAVORO RIEPILOGO finale